



Marzo 2021

---

## Rapporto esplicativo

### Modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione

---

## Indice

<b>Indice</b> .....	<b>2</b>
<b>A Contesto</b> .....	<b>3</b>
<b>B Panoramica delle modifiche</b> .....	<b>3</b>
<b>C Commento agli articoli del progetto</b> .....	<b>4</b>
1.1 Modifica dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione .....	4
1.2 Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione .....	4
<b>D Ripercussioni</b> .....	<b>5</b>
1. Ripercussioni per la Confederazione .....	5
2. Ripercussioni sull’assicurazione contro la disoccupazione .....	5
3. Ripercussioni a livello di esecuzione .....	5
4. Conseguenze sull’economia.....	5

## A Contesto

Nella primavera 2020 il Consiglio federale ha approvato, in base al diritto d'emergenza, le disposizioni sulla procedura sommaria in relazione al lavoro ridotto. L'obiettivo era porre gli organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione nelle condizioni di far fronte a un numero storicamente elevato di preannunci e conteggi e assicurare che le aziende disponessero della liquidità necessaria per continuare a pagare i salari dei loro collaboratori. Questa procedura era valida in un primo tempo sino al 31 agosto 2020. Il Consiglio federale ha deciso, sulla base della Legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>1</sup>, di prolungarla sino al 31 marzo 2021.

Alla luce delle attuali misure di restrizione alle attività economiche si prevede un forte ricorso al lavoro ridotto anche dopo il 31 marzo 2021. Gli organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione non sono in grado di gestire, da aprile 2021, i conteggi dell'ILR tramite la procedura ordinaria. C'è il rischio che un ritorno alla procedura di conteggio ordinaria determini notevoli ritardi nei pagamenti, conseguenza che, vista la situazione attuale, va per quanto possibile evitata. Da qui la necessità di prolungare la procedura semplificata sino al 30 giugno 2021.

Nel gennaio 2021, inoltre, per sgravare ulteriormente le aziende il Consiglio federale ha fra l'altro abolito il periodo d'attesa basandosi sull'articolo 17 della legge COVID-19. L'abolizione del periodo d'attesa, paragonabile a una specie di franchigia per il datore di lavoro, elimina un ostacolo al ricorso all'ILR, migliora la liquidità delle aziende e diminuisce così ulteriormente la probabilità di licenziamenti. Considerate le attuali restrizioni alle attività economiche, un prolungamento di questa misura sino al 30 giugno 2021 è sostenibile e, vista la situazione finanziaria delle aziende interessate, giustificato.

I prolungamenti vengono introdotti modificando l'ordinanza del 20 marzo 2020 COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione<sup>2</sup> e l'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione<sup>3</sup> (OADI).

## B Panoramica delle modifiche

In relazione all'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione vengono proposte le seguenti modifiche:

- aggiunta all'articolo 9 di un nuovo capoverso 4<sup>ter</sup> che prolunga la durata di validità degli attuali articoli 7 e 8i (procedura semplificata);
- aggiunta all'articolo 9 di un nuovo capoverso 6<sup>bis</sup> che prolunga la durata di validità dell'attuale articolo 3 (abolizione del periodo d'attesa).

Inoltre, nel quadro della modifica della citata ordinanza sono state prolungate tre prescrizioni, collegate fra loro, dell'OADI:

- prolungamento dell'abrogazione dell'articolo 46 capoversi 4 e 5 OADI riguardanti la presa in considerazione, per la riscossione dell'ILR, delle ore supplementari prima o durante il termine quadro;
- prolungamento dell'abrogazione dell'articolo 50 capoverso 2 OADI che disciplina il periodo d'attesa per periodo di conteggio;

---

<sup>1</sup> RS 818.102

<sup>2</sup> RS 837.033

<sup>3</sup> RS 837.02

- prolungamento di validità del testo temporaneo dell'articolo 63 OADI, secondo cui durante il periodo di riscossione dell'ILR si rinuncia al computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria.

Le modifiche entrano in vigore il 1° aprile 2021.

## **C**      **Commento agli articoli del progetto**

### **1.1**      **Modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione**

#### **Articolo 9** – *Prolungamento della durata di validità*

**Capoverso 4<sup>ter</sup>**: nel quadro della revisione del 18 dicembre 2020 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione<sup>4</sup> è stato introdotto l'articolo 9 capoverso 4<sup>bis</sup> per prolungare sino al 31 marzo 2021 la durata di validità ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4, che prevede la temporaneità sino al 31 dicembre 2020 di entrambe le disposizioni (art. 7 e 8i) sulla procedura semplificata. Delineandosi sin d'ora la necessità di applicare la procedura semplificata in relazione al lavoro ridotto oltre questa data, all'articolo 9 viene aggiunto il capoverso 4<sup>ter</sup>, che stabilisce un prolungamento sino al 30 giugno 2021.

*Osservazioni sull'articolo 8i capoverso 4*: l'articolo 8i capoverso 4 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è in relazione con l'articolo 17a della Legge COVID-19 che disciplina il calcolo dell'ILR per redditi bassi; l'articolo 17a della Legge COVID-19 è stato approvato dal Parlamento nella sessione invernale del 2020 ed è in vigore sino al 31 marzo 2021<sup>5</sup>. Al momento non si prevede di prolungarne la validità. Con l'abrogazione di questa disposizione l'articolo 8i capoverso 4 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non è più applicabile e dovrebbe essere abolito dopo il 31 marzo 2021. Non essendo tuttavia possibile escludere che il Parlamento prolunghi ulteriormente la disposizione per i redditi bassi nella sessione primaverile 2021, è ancora prematuro abrogare l'articolo 8i capoverso 4 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione nel quadro della modifica attuale.

**Capoverso 6<sup>bis</sup>**: nel quadro della revisione del 20 gennaio 2021 dell'ordinanza assicurazione contro la disoccupazione il periodo d'attesa è stato abrogato sino al 31 marzo 2021 (art. 3). L'abrogazione viene ora prolungata sino al 30 giugno 2021. L'abrogazione del periodo d'attesa ha pertanto la stessa durata di validità della procedura sommaria.

### **1.2**      **Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione**

#### **Cifra II capoverso 2** – *Prolungamento della modifica del 18 dicembre 2020*

In relazione alla procedura sommaria, il 26 agosto 2020<sup>6</sup> il Consiglio federale ha abrogato risp. modificato due disposizioni dell'OADI (art. 46 capoversi 4 e 5 e art. 63) non compatibili con questa forma di procedura. Questa modifica è stata estesa sino al 31 marzo 2021 in relazione alla proroga della procedura sommaria approvata dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020. L'abrogazione temporanea dell'art. 46 capoversi 4 e 5, e la modifica temporanea dell'art. 63 sono prorogate fino al 30 giugno 2021 con la modifica della cifra II capoverso 2 della modifica del 26 agosto 2020.

---

<sup>4</sup> RU 2020 6449

<sup>5</sup> RU 2020 5821

<sup>6</sup> RU 2020 3611

Le ore supplementari e il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria continuano pertanto a non essere presi in considerazione sino a fine giugno 2021.

### **Cifra III capoverso 4 – Prolungamento della modifica del 20 gennaio 2021**

Nel quadro della revisione del 20 gennaio 2021 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione,<sup>7</sup> il Consiglio federale ha abolito il periodo d'attesa sino al 31 marzo 2021. In questo contesto ha dovuto essere abrogato anche l'articolo 50 capoverso 2 OADI, data la sua incompatibilità con le misure approvate. La prolungata abolizione del periodo d'attesa sino al 30 giugno 2021 (cfr. 1.1.) continua a determinare la contemporanea abrogazione dell'articolo 50 capoverso 2 OADI.

## **D Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Il Parlamento esaminerà la modifica della Legge COVID-19 durante la sessione primaverile 2021. Il progetto prevede fra l'altro che la Confederazione assuma i costi dell'ILR per il 2021. Se sarà approvato dal Parlamento, comporterà maggiori spese per la Confederazione. Secondo le stime attuali i costi dell'ILR ammonteranno nel 2021 a circa sei miliardi di franchi. Le ripercussioni finanziarie delle presenti modifiche sono incluse in questa stima: In concreto, l'abolizione del periodo d'attesa per altri tre mesi dovrebbe comportare costi aggiuntivi di 114 milioni. La continuazione della procedura semplificata porta - se mai - solo a cambiamenti minori nei costi.

### **2. Ripercussioni sull'assicurazione contro la disoccupazione**

Il prolungamento della procedura sommaria continuerà a sgravare il lavoro di AD e organi esecutivi, confrontati a un elevato numero di richieste di ILR.

Le ripercussioni finanziarie dovute alla decisione di continuare a non computare nella procedura sommaria il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria e le ore supplementari durante il periodo di riscossione dell'ILR non sono quantificabili. Ciò dipende da due fattori non prevedibili in anticipo: in generale dal ricorso all'ILR e specificamente dall'effettiva applicazione di queste disposizioni derogatorie da parte delle aziende.

Il passaggio alla procedura ordinaria in sede di approvazione e conteggio dell'ILR comporterebbe ogni mese, secondo le stime, costi di personale supplementari dell'ordine di circa 9,5-12,5 milioni di franchi.

### **3. Ripercussioni a livello di esecuzione**

La procedura di conteggio sommaria è stata introdotta con l'obiettivo di trattare il più rapidamente possibile un numero eccezionalmente elevato di richieste e conteggi dell'ILR. Questa soluzione ha permesso di alleggerire il lavoro amministrativo degli organi esecutivi e garantire il pagamento dell'ILR in tempi brevi. Il prolungamento di tale procedura contribuisce pertanto ad accelerare gli iter di richiesta e conteggio.

### **4. Conseguenze sull'economia**

Il prolungamento della procedura sommaria consente di sgravare le aziende dalle attività amministrative legate alla riscossione dell'ILR e di ricevere rapidamente l'indennità.

---

<sup>7</sup> RU 2021 16

L'abolizione dei giorni d'attesa a loro carico per il percepimento dell'ILR rappresenta una misura di sostegno supplementare nell'attuale situazione straordinaria.